



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n.585/2024

Il Consiglio, nella seduta del 26.03.2024, composto come da verbale in pari data;

Sentito il relatore, Consigliere Antonio Sammarro;

premesso che in data 29 febbraio 2024 il dott. Brigante Roberto Antonio, giudice presso la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, ha presentato al Consiglio due quesiti, in merito alle ragioni per cui la mobilità orizzontale è prevista tra giudici dello stesso grado, nonché in ordine alla attribuzione del punteggio ed alla maturazione del requisito di accesso alla carriera di Vicepresidente di sezione tra i diversi vincitori del bando di concorso n. 6/2016, tutti iscritti nel ruolo unico tutti dal 30.07.2019 pur essendo nominati con D.P.R. aventi date diverse.

In relazione al primo quesito, va osservato che la procedura concorsuale orizzontale, da bandire con priorità rispetto alle procedure concorsuali per la nomina a magistrato tributario ed a quelle per diverso incarico ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis del d.lgs. 545/1992, riguarda i concorrenti che rivestono la medesima qualifica del posto da assegnare per consentire al candidato di trasferirsi di sede conservando il medesimo incarico ("assegnazione del medesimo incarico"), sulla base dei punteggi stabiliti nella tabella F che, appunto, elenca le diverse tipologie di incarico, cui occorre dunque avere riguardo per la loro individuazione.

I punteggi riportati nella tabella F, infatti, costituiscono criteri normativamente predeterminati di valutazione delle capacità professionali acquisite sulla base degli incarichi ricoperti nel corso della carriera dai componenti delle corti tributarie, e riflettono il diverso rilievo attribuito dal legislatore ai differenti incarichi rivestiti anche in relazione al grado della corte in cui il giudice ovvero il magistrato tributario presta servizio, a prescindere dalle funzioni svolte.

L'assegnazione del medesimo incarico assicura la mobilità all'interno della specifica qualità rivestita, così da lasciare invariato il contingente complessivo dei componenti di appartenenza del candidato che, all'esito dell'immissione nelle funzioni, non può trasferirsi di sede assumendo altri incarichi del medesimo tipo per due anni ai sensi della citata disposizione comma 4.

Il fatto di rivestire il *medesimo incarico* del posto da assegnare, dunque, costituisce il requisito di legittimazione in caso di mobilità orizzontale per il candidato che può invece partecipare senza vincoli di tempo alle procedure concorsuali relative a *diverso incarico*, che consentono di accedere ad incarico differenti rispetto a quelli rivestiti al momento di presentazione della domanda, anche se vacanti nella sede in cui presta servizio il candidato.

In relazione alle altre questioni poste dal giudice tributario, va anzitutto rilevato che l'art. 3 del decreto legislativo 545/1992, differenzia in base all'incarico i requisiti professionali richiesti per i componenti che pur essendo in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio non rivestano la qualità di magistrati tributari ovvero di giudici ordinari, amministrativi, contabili o militari, atteso che per l'incarico di Vicepresidente di sezione delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado richiede l'esercizio per almeno cinque anni delle funzioni di giudice tributario mentre per il diverso incarico di Vicepresidente di sezione delle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado, richiede l'esercizio per almeno dieci anni delle funzioni di giudice tributario regionale.

Tale previsione normativa, che peraltro riscontra anche sotto il profilo del servizio prestato come la diversità del grado si rifletta sulla diversità dell'incarico ricoperto, dev'essere intesa nel senso che allorquando i candidati sono stati nominati con decreti differenti per ritardi o inefficienze riconducibili all'amministrazione che ha emanato i decreti, l'incarico ha per tutti la decorrenza giuridica assegnata al primo nominato nel bando, con ogni conseguenza in ordine all'attribuzione del punteggio ed all'anzianità di servizio, così da apprestare tutela piena ed effettiva a ciascun interessato, in ossequio all'articolo 24 della Costituzione

Con delibera n. 347 del 27.02.2024 questo Consiglio ha fatto puntuale applicazione di tali principi, in quanto ha retrodatato la decorrenza giuridica della nomina dell'interessato alla data del Decreto Ministeriale di nomina degli altri presidenti di sezione nella medesima procedura, ed ha considerato il candidato insediato giuridicamente nell'incarico con decorrenza dalla data della notifica del DM di nomina degli altri concorrenti alle Corti di Giustizia Tributaria interessate ai fini della legittimazione a partecipare ai successivi concorsi.

Tutto quanto sopra premesso

DELIBERA

- di rispondere ai quesiti in oggetto nei termini di cui in motivazione.

AVVISA

Come previsto all'articolo 7, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, la presente delibera sarà pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria "www.giustizia-tributaria.it", nella sezione "**PUBBLICITÀ LEGALE**" e nella sezione "**CONCORSI**".

L'accesso agli atti verrà consentito, a richiesta, dopo la pubblicazione della delibera, secondo le modalità previste dal "Regolamento per l'accesso agli atti

amministrativi” approvato con delibera n. 385/2016 come da ultimo modificato con delibera n. 385 del 24.05.2022 e pubblicato nel citato sito internet, nella Sezione “REGOLAMENTI”. Sono presenti gli appositi moduli nella sezione “OPERAZIONE TRASPARENZA”.

Avverso questo provvedimento è ammesso ricorso, a norma degli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo 2.7.2010, n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso dell’approvazione della presente delibera sul sito istituzionale di questo Consiglio.

DISPONE

- la comunicazione della presente delibera:

- al Dipartimento della Giustizia Tributaria - Direzione della Giustizia Tributaria;
- al Dott. Roberto Antonio Brigante.

LA PRESIDENTE

Firmatario1